



Rappresentanze Sindacali di Base / CUB

Federazione Pubblico Impiego

Via dell'Aeroporto, 129 00175 Roma Tel 06 762821 Fax 06 7628233



Coordinamento Nazionale Lavoro e Politiche Sociali

www.stato.rdbcub.it email: info@lavoro.rdbcub.it

VERTENZA ADDETTI ALLA VIGILANZA

Dopo l'assemblea del 4 marzo scorso centinaia di lavoratori delle diverse Direzioni Provinciali hanno aderito all'iniziativa scaturita dalla stessa assemblea. Infatti, i lavoratori stanno inoltrando ai Dirigenti degli Uffici Periferici e alla Direzione Generale del Personale le comunicazioni relative alle funzioni che essi svolgono.

La RdB, come aveva anticipato, insieme ai lavoratori ha richiesto al senatore MALABARBA un suo intervento, presso il Ministro Maroni, con una interrogazione parlamentare che è stata presentata il 23 marzo scorso, che alleghiamo al presente comunicato e di cui siamo in attesa della risposta.

E' necessario che coloro i quali non hanno ancora inoltrato le comunicazioni ai Dirigenti degli uffici e alla Direzione Generale lo facciano. Nei prossimi giorni intraprenderemo altre iniziative che vi comunicheremo tempestivamente.

Roma 5 aprile '05



Pubblicato il 23 marzo 2005
Seduta n. 771

MALABARBA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:

circa 400 dipendenti delle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex Ispettorati del Lavoro), con qualifica funzionale di "Addetto alla Vigilanza", attualmente inquadrati nell'area funzionale B - posizione economica B3 - a seguito della prima contrattualizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego e del relativo contratto integrativo, svolgono funzioni e competenze di personale (Ispettori del Lavoro) appartenente sempre alle Direzioni Provinciali del Lavoro, inquadrati nell'area funzionale C, posizione economica C2; gli "Addetti alla Vigilanza" svolgono da anni, soprattutto a seguito delle leggi di depenalizzazione in materia di lavoro, le stesse funzioni degli Ispettori del Lavoro, percependo uno stipendio tabellare di ben due livelli inferiori; pare evidente che tale problema non può essere minimizzato senza tener conto che questi dipendenti, messi nelle condizioni di lavorare con serenità sul territorio, contribuirebbero, come tra l'altro già fanno, con la propria azione a ridurre l'evasione contributiva e gli infortuni sul lavoro, essendo la sicurezza strettamente legata all'evasione contributiva;

inoltre, tale personale potrebbe essere inquadrato a costo zero in quanto per essi non va predisposto alcun concorso, perché già in forza presso il Ministero del lavoro; non c'è necessità di sperpero di soldi pubblici per spese, quali alberghi, missioni, docenze in quanto tale personale non ha alcun bisogno di

essere "riqualificato" perché già in possesso di quella professionalità che molto spesso è stata utilizzata dalla Dirigenza per istruire sul campo gli ispettori nuovi assunti;

il personale ispettivo operante presso le Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) è composto da:

1. "Ispettori del Lavoro" (funzioni e competenze originariamente disciplinate dall'art.8 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n.520 del 19/3/55);
2. "Addetti alla Vigilanza" (funzioni e poteri originariamente disciplinati dall'art.3 del decreto-legge 19/9/83 n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/83, n. 638; in particolare la legge citata attribuiva a tale figura professionale il potere di accesso in azienda, di esaminare documentazione pertinente con l'assolvimento degli obblighi contributivi, di assumere dichiarazioni dai lavoratori e di esercitare tutti i poteri spettanti agli Ispettori del Lavoro in materia di previdenza ed assistenza sociale. A tale figura professionale non competeva la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria a differenza della categoria sopra citata;

3. i carabinieri assegnati ai Nuclei istituiti presso ogni Direzione provinciale del lavoro;

prima della privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego le funzioni dell'Ispettore del Lavoro corrispondevano ai profili, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29/12/84, n. 239, del "Collaboratore dell'Ispettorato del Lavoro" (VII qualifica funzionale) e n. 238, del "Funzionario dell'Ispettorato del Lavoro" (VIII qualifica funzionale). Le funzioni ed i poteri dell'Addetto alla Vigilanza corrispondevano ad un unico profilo professionale, il n. 240, del citato decreto del Presidente della Repubblica, "Assistente dell'Ispettorato del Lavoro (VI qualifica funzionale);

nel corso del tempo, a seguito di successive leggi di depenalizzazione in materia di lavoro, le attività delle due figure professionali andarono via via ad equivalersi rimanendo come unico elemento di distinzione la competenza, in capo agli "Ispettori del Lavoro", della qualifica di U.P.G., anche se all'Addetto alla Vigilanza comunque correva l'obbligo di notificare la competente Autorità Giudiziaria, compiendo così atti di polizia giudiziaria, in caso di accertamenti di violazioni con rilevanza penale riscontrate nel corso di accertamenti ispettivi;

a conferma della perfetta eguaglianza dell'attività svolta dagli "Addetti alla Vigilanza" con quella svolta dagli "Ispettori del Lavoro" si consideri che, stante l'atavica carenza di personale ispettivo su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le grandi città metropolitane, anche agli "Addetti alla Vigilanza" venivano assegnati compiti certamente superiori al proprio profilo professionale e totalmente equivalenti a quelli in capo agli Ispettori del Lavoro; ciò è riscontrabile attraverso atti certi, costituiti dai programmi settimanali, debitamente autorizzati ed avallati dalle Dirigenze delle Direzioni Provinciali del Lavoro, in particolare:

attività di vigilanza autonoma, con predisposizione di atti con rilevanza verso l'esterno (verbali ispettivi, notifiche, rapporti all'Autorità Giudiziaria, rapporti agli Istituti previdenziali ed assistenziali, servizio di 'turno', eccetera);

attività congiunta con gli Istituti ed integrata con la Guardia di Finanza ed ASL, in cui l'Addetto alla Vigilanza, come l'Ispettore del Lavoro, si trovava a coordinare l'intera azione ispettiva;

con il decreto legislativo n. 124 del 23/4/04, in attuazione dell'art.8 della legge 14/2/03, n. 30, come confermato dalla circolare ministeriale n. 24 del 24/6/04, le due figure professionali ("Ispettore del Lavoro" ed "Addetto alla Vigilanza") vengono tenute insieme in un'unica accezione, "personale ispettivo" (ci si chiede se per continuare a sottopagare gli addetti alla vigilanza) al fine di svolgere nuovi compiti istituzionali, quali la diffida obbligatoria - diffida accertativa - conciliazione monocratica - disposizione - prescrizione e con l'attribuzione per entrambe le figure professionali della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;

il Contratto integrativo del Ministero del lavoro del 2000 inseriva l'attività di vigilanza nell'area C, collocando:

il vecchio profilo n. 239 del "Collaboratore dell'Ispettorato", rinominato Ispettore del Lavoro, nella posizione economica C2 (ex VIII qualifica funzionale), per dare definitiva attuazione a quanto previsto dalla legge 312/80;

il vecchio profilo n. 240 dell'Assistente dell'Ispettorato (addetto alla Vigilanza), nell'area B, posizione economica B3 (ex VI qualifica funzionale);

l'inquadramento alla posizione economica C2 degli Ispettori del Lavoro, attraverso lo strumento del Contratto Integrativo, ha seguito due strade preferenziali che devono essere doverosamente descritte per evidenziare principalmente l'assoluta mancanza di tutela degli Addetti alla Vigilanza, relativamente al proprio percorso di inquadramento, e l'assurdo gioco che è stato effettuato al fine di inquadrare personale nella posizione economica C2 con compiti di vigilanza per poi dirottarlo, con evidente nocumento per la vigilanza e la sicurezza, in ruoli amministrativi;

il Contratto Integrativo, infatti, stabiliva che gli Ispettori del Lavoro, operanti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, mediante un sistema di calcolo ben bilanciato, potessero passare giustamente nella posizione economica C2 direttamente senza alcun tipo di corso, prova o quant'altro mentre tutti gli altri Ispettori, mai operanti nelle Direzioni Provinciali del Lavoro e da sempre assegnati a compiti amministrativi presso il Ministero od Uffici amministrativi o strutture periferiche, non potendo raggiungere tale punteggio per il mancato svolgimento dell'attività di vigilanza, venivano dirottati a svolgere un breve corso di formazione con l'obbligatorietà, una volta superato, di transitare nei ruoli della vigilanza. Ora le stesse organizzazioni sindacali, che con il contratto integrativo avevano stabilito regole a tutela anche del personale che non aveva mai svolto attività di vigilanza, alla fine hanno permesso, mediante un accordo sul cosiddetto "diritto di opzione", che questi di fatto nuovi ispettori potessero ritransitare nei ruoli amministrativi con posizione economica C2, sottraendoli così ai compiti ispettivi;

agli "Addetti alla Vigilanza", attraverso sempre lo strumento del Contratto Integrativo, si dava invece la possibilità di partecipare di diritto ad un corso-concorso, per l'accesso alla posizione economica C1, qualifica 'accertatore del lavoro', aperto a tutta l'area B (posizioni economiche B1, B2, B3), con l'attribuzione di punteggi esigui per l'attività di vigilanza svolta, tali che gli stessi punteggi potevano essere facilmente superati, ad esempio, da personale in possesso di laurea, escludendo addirittura dai percorsi di riqualificazione quegli addetti alla vigilanza, circa quarantacinque in tutta Italia, non in possesso di diploma di scuola superiore, nonostante abbiano sempre svolto la funzione ispettiva;

la qualifica di "Accertatore del Lavoro", così come previsto nell'attuale contratto integrativo del Ministero del lavoro, che impone le appena accennate regole classiste e discriminanti, esprime un contenuto professionale inferiore sia per qualità sia per quantità rispetto a quello previsto per legge per l'ex profilo di "Addetto alla Vigilanza",

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti si intenda intraprendere per un giusto inquadramento degli "Addetti alla Vigilanza" nell'attuale area C, posizione C2, la stessa degli "Ispettori del Lavoro";

se non si ritenga che il corso-concorso (previsto dal Contratto Integrativo) venga dedicato alla riqualificazione del personale dell'area B, al fine di far accedere più di 500 unità nell'area C, posizione economica C1, per il conseguimento della qualifica di "Accertatore del Lavoro" i cui compiti sono indicati nel contratto integrativo;

se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo:

adoperarsi per il pieno utilizzo nella funzione ispettiva di circa 400 ispettori impiegati, a livello nazionale, in mansioni amministrative, non dimenticando tra l'altro quelli che, pur appartenendo alle Direzioni Provinciali del Lavoro, soprattutto quelle delle grandi città metropolitane, di fatto non vengono impiegati in attività di vigilanza, procurando così un grave danno per la collettività, in quanto l'esiguità del personale di vigilanza non può garantire, di fatto, approfonditi controlli da cui discende una minore e meno efficace attività di prevenzione e sicurezza, soprattutto nel settore della cantieristica edile;

predisporre misure per attivare corsi di formazione sul tema della sicurezza e prevenzione per tutto il personale della vigilanza ordinaria da organizzare all'interno delle Direzioni Provinciali del Lavoro e tenuti dal personale assegnato all'area tecnica (igiene e sicurezza).